

Home - Inarcassa

INARCASSA Cassa Naz di Prev e Assist Ing e Arch Liberi Profess. [IT] <https://www.inarcassa.it/site/home.html>

Cerca nel sito VAT

inarcASSA

COSE' INARCASSA NEWS DICONO DI NOI INCONTRI LINKS MAPPA

Benvenuto nel sito della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ser in Home

- Elezioni
- Iscrizione
- Contributi
- Regole per le Società
- Prestazioni
- Assistenza
- Convenzioni
- Servizi on line
- Modulistica
- Newsletter
- La Rivista
- Contatti

Investimenti

BANCA D'ITALIA, INARCASSA AL 3% DEL CAPITALE SOCIALE



Siglati i contratti di acquisto ora sottoposti alla verifica dei requisiti necessari da parte dell'istituto centrale

Inarcassa ha acquisito quote azionarie di Banca d'Italia, per un ammontare pari a 225 mln di euro corrispondente al 3% del suo capitale sociale, recentemente rivalutato a 7,5 mld di euro. Un investimento caratterizzato da un **elevato livello di solidità** e da **valide prospettive reddituali**, con un profilo "rischio-rendimento" compatibile con la funzione di un grande investitore istituzionale, stabile e di lungo periodo.
>> [Leggi il comunicato stampa](#)


Adempimenti

POSSIBILITÀ DI POSTICIPO DEL VERSAMENTO DEL CONGUAGLIO 2014 AL 30/04/16

Il CdA ha deliberato, lo scorso 23 ottobre, di consentire che il **saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all'anno 2014**, previsto per il 31/12/2015, possa essere versato **entro il 30/04/2016** con l'applicazione di un interesse dilatorio pari al tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni trascorsi dalla scadenza (31/12/15) alla data effettiva del versamento.

News

16/12/2015

 **Coverholder at LLOYD'S**

Nuova Convenzione Rc Professionale 2016-2018

Dal **1° gennaio 2016** sarà attiva la nuova convenzione per le coperture della **RC Professionale e Tutela Legale**, dedicata agli **ingegneri** e agli **architetti liberi professionisti** e alle società, con i **Lloyd's di Londra**, mediante **Assigeco**, uno dei più importanti coverholder degli assicuratori inglesi. >> [Leggi tutto >>](#)

16/12/2015

 **FONDO INARCASSA RE comparto uno investe 83 milioni di euro in uffici a Milano**

Acquistati due immobili cielo-terra ad uso uffici a Milano di proprietà di fondi immobiliari gestiti da Generali Real Estate SGR. [Apri/salva il Comunicato stampa.](#)

Entra in



Entra in



Non sei ancora registrato?
REGISTRATI ADESSO!

**Visita il sito della
Fondazione!**



Inarcassa Card



Chiedi l'esclusiva **carta di credito con tre linee d'uso**: acquisti, versamento dei contributi on line e prestiti personali

Attenzione, i professionisti non iscritti possono accedere ai soli servizi contrassegnati con l'asterisco

DICHIARAZIONE TELEMATICA (per i professionisti e per le società)*

Compilazione e invio on line della dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF) e dei volumi d'affari (IVA). L'applicativo produce automaticamente, a conclusione della procedura, il calcolo del conguaglio contributivo per i professionisti iscritti e quello del contributo integrativo per i non iscritti; genera inoltre il bollettino M.AV. per procedere al versamento.

BOLLETTINI ON LINE*

A partire dalla II rata dei contributi minimi 2012 tutti i bollettini M.AV. per i versamenti a Inarcassa in scadenza dal 30/09/12 in poi non verranno più emessi su carta e inviati via posta dalla Banca Popolare di Sondrio, ma messi a disposizione in formato elettronico su Inarcassa On line e accompagnati da una e-mail di avviso. Per visualizzare e stampare il bollettino, basta entrare nella propria area riservata su Inarcassa On line e selezionare la voce "Gestione M.AV.". Il pagamento può essere effettuato direttamente on line tramite **Inarcassa Card**, oppure presso qualsiasi sportello bancario senza alcun costo a carico. L'applicativo permette inoltre di visualizzare tutti gli eventuali bollettini emessi nel corso dell'anno per versamenti relativi ad altri pagamenti non ancora effettuati.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CON INARCASSA CARD

I titolari di Inarcassa Card possono procedere al versamento dei contributi via internet senza commissione, tramite una linea di credito dedicata su cui può essere attivata l'opzione di rimborso rateale. Per informazioni basta consultare la voce Inarcassa Card oppure chiamare il numero verde della Banca Popolare di Sondrio 800.016318. Chi è interessato ad averla, la richieda subito on line!

RICHIESTA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il Ravvedimento Operoso è un istituto che permette di ridurre le sanzioni nella misura del 70% in caso di: a) ritardata presentazione della domanda di iscrizione; b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione; c) ritardato versamento della contribuzione. Il procedimento deve essere avviato prima che l'irregolarità sia stata contestata da Inarcassa e prevede, entro 60 giorni dall'attivazione del processo, il contestuale versamento dei contributi dovuti, degli interessi maturati e delle sanzioni calcolate nella suddetta misura ridotta. Ora la richiesta può essere trasmessa tramite Inarcassa On line sia dai professionisti che dalle **Società d'Ingegneria**.

RILASCIO DEL CERTIFICATO DEI VERSAMENTI*

E' possibile ottenere il **certificato relativo ai versamenti effettuati nell'anno precedente** con un semplice click: è in linea un applicativo che verifica in automatico i pagamenti registrati sull'estratto conto e rende disponibile il certificato, per fini fiscali e per gli usi consentiti dalla legge. Disponibile anche per i non iscritti in possesso di Partita IVA.


RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA*

Rilascio automatico della certificazione per l'associato* che ne faccia richiesta in condizioni di regolarità, disponibile anche per i non iscritti in possesso di Partita IVA. Il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 comma 02 del DPR n. 445/2000), ma può essere utilizzato nei rapporti contrattuali privati. Da luglio 2015, si può richiedere un certificato valido anche all'estero. (* L'applicativo non è disponibile per le società)

PENSIONE PRONTA - CUD E CEDOLINO ELETTRONICO ON LINE PER I PENSIONATI

Il welfare di Inarcassa

Il welfare è composto da tre grandi pilastri:



NORMATIVA

Legge del 04/03/1958 n. 179

(istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli Ingegneri e Architetti)

Legge del 3/1/1981 N.6 e successive modifiche L.290/90

Decreto Legislativo del 30/06/1994 n. 509

(trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)

Statuto deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 24 e 25 maggio 2012 e approvato dai Ministeri Vigilanti con decreto interministeriale del 23 novembre 2012 (art.7)

Regolamento Generale Previdenza 2012 deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 29-30 novembre 2012 e approvato dai Ministeri Vigilanti (art. 1 e 15)

ALBO PROFESSIONALE
iscrizione - cancellazione

PARTITA IVA
apertura - chiusura

*inarc*CASSA

Esonero

Iscrizione

casi particolari

Invio domanda

Iscrizione d'ufficio

*inarc*CASSA

I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'**iscrizione a Inarcassa** costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di tre specifici requisiti:

- 1.iscrizione all'albo professionale;**
- 2.possesso di partita iva;**
- 3.non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.**

L'ALBO PROFESSIONALE

L'**iscrizione all'Albo professionale** abilita gli Ingegneri ed Architetti in possesso di specifico diploma di laurea (anche con laurea breve) all'esercizio della libera professione ed all'uso del titolo di studio.

L'iscrizione all'Albo avviene con delibera del Consiglio dell'Ordine, previa domanda dell'interessato e la comunicazione di avvenuta iscrizione con la data della deliberazione adottata viene trasmessa dall'Ordine stesso. Nella comunicazione, che avviene con la trasmissione di appositi elenchi o schede che Inarcassa fornisce agli Ordini, sono contenuti i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza dei professionisti.

Tale comunicazione consente ad Inarcassa di registrare il professionista e assegnarli un numero di "matricola" che rimarrà sempre lo stesso sia, che si iscriva a Inarcassa, sia che venga esonerato o cancellato nell'arco del tempo lavorativo.

Ogni modificazione per avvenuta cancellazione, o sospensione del professionista avviene sempre su comunicazione dell'Albo stesso.

LA PARTITA IVA

Viene attivata dal professionista presso l'Ufficio Iva (Agenzia delle entrate)

Partita IVA individuale: la condizione si intende soddisfatta qualunque sia il relativo codice di attività. Fanno eccezione esclusivamente la partita Iva attribuita per *“costruzioni edilizie”* (codici Ateco dal 45210) e per *attività agricola* (codici Ateco dal 01110) il cui possesso può dare luogo all'iscrizione a Inarcassa soltanto se l'interessato ha dichiarato all'Agenzia delle entrate di svolgere anche attività professionale con attribuzione del relativo codice.

Associazione di professionisti: trattasi di persone che munite dei specifici titoli di abilitazione professionale si associano per l'esercizio dell'attività professione. I requisiti necessari ai fini del riconoscimento per Inarcassa di tale esercizio professionale è l'essere l'associazione costituita esclusivamente da associati tutti iscritti ad albi professionali nonché avere come requisito oggettivo lo svolgimento dell'attività professionale.

LA PARTITA IVA

Società di professionisti: si intendono le società costituite esclusivamente tra professionisti tutti iscritti negli appositi Albi professionali nelle forme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 (Società semplice; Società in accomandita semplice, società in nome collettivo; società di cooperative a compagine omogenea), che hanno incluso nell'oggetto sociale le attività professionali (es. studi di fattibilità e ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori..).

La cessazione di attività professionale, da comunicare all'ufficio IVA, determina la chiusura della partita IVA e deve essere comunicata ad Inarcassa utilizzando la modulistica presente sul sito.

LA PARTITA IVA

CONTEMPORANEITA' DI POSSESSO DEI REQUISITI AI FINI DELL'ISCRIZIONE

Titolarità di partita iva:	Possesso di partita iva	Iscrizione al 1° pilastro	Iscrizione all'Albo
Partita iva individuale	SI	NO	SI
Partita iva associativa	SI	NO	SI
Partita iva Società di Professionisti	SI	NO	SI
Partita iva Società tra Professionisti*	SI	NO	SI
Partita iva Società di Ingegneria	SI	NO	NO

*Legge 183/2011 Società tra professionisti

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Possono essere costituite sia in forma di società di persone che in forma di società di capitali o di cooperative.

Nella compagine sociale è ammessa la presenza di soci non iscritti in un albo professionale.

Le StP non sostituiscono le società di ingegneria, le società di professionisti o le associazioni professionali, bensì si affiancano ad esse.

Il Regolamento approvato con D.M. 34/2013 ha definito i requisiti del nuovo modello societario e stabilito l'obbligo di iscrizione in una sezione speciale dell'Albo professionale competente per territorio ma non ha disciplinato gli effetti previdenziali connessi alla partecipazione ad una STP.

I Ministeri competenti hanno approvato - in data 5 novembre 2015 - la modifica al Regolamento per la riconduzione di tale forma societaria tra quelle con obbligo di iscrizione a Inarcassa dei professionisti.

PREVIDENZA OBBLIGATORIA

L'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria è una condizione che si verifica esclusivamente in rapporto alla iscrizione in regime di “obbligatorietà” alle seguenti gestioni previdenziali:

- ✓ INPDAP - INPDAI (attualmente confluite nella gestione INPS);
- ✓ INPS / fondo lavoratori dipendenti
- ✓ INPS / gestione esercenti attività commerciali
- ✓ INPS / gestione artigiani
- ✓ INPS / gestione coltivatori diretti, mezzadri coloni
- ✓ INPS GESTIONE SEPARATA / dottorato e/o assegno di ricerca;
- ✓ INPS GESTIONE SEPARATA/Collaborazioni, circolare n.72 del 10/4/2015
- ✓ ENASARCO
- ✓ CASSE LIBERO-PROFESSIONALI/ Cassa dei geometri, Eppi, Enpals, Epap...

La condizione di pensionato di altro ente previdenziale non esclude dall'iscrizione a Inarcassa in quanto non è più presente contribuzione obbligatoria (come consolidato anche dalla giurisprudenza di legittimità).

L'ISCRIZIONE SU DOMANDA

Per presentare la domanda di iscrizione il professionista deve utilizzare il modulo disponibile nel sito nella sezione Modulistica (Iscrizioni/Domanda di iscrizione) che è semplicemente un modello di autodichiarazione (ex DPR 445/2000).

Il modulo va inviato con PEC ed in esso il professionista deve indicare:

- ✓ data e albo professionale di appartenenza;
- ✓ numero di partita IVA e data di attribuzione;
- ✓ non essere assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria.

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello nel quale è iniziata l'attività professionale (tale data corrisponde al termine previsto per la presentazione della dichiarazione reddituale annuale obbligatoria).

L'iscrizione ad Inarcassa decorre dalla data di inizio dell'attività professionale (cioè dal momento in cui coesistono i tre requisiti suddetti) ed il provvedimento è deliberato dalla Giunta Esecutiva di Inarcassa che si riunisce con cadenza mensile.

Dopo la riunione della Giunta Esecutiva viene inviata all'associato la notifica di iscrizione che contiene la decorrenza dell'iscrizione, il prospetto dei contributi dovuti e le scadenze di pagamento.

RITARDO DELLA DOMANDA

Art. 1.2 del Regolamento Generale di Previdenza 2012

Se la domanda di iscrizione viene presentata oltre il termine previsto (31 ottobre dell'anno successivo a quello nel quale è iniziata la libera professione) l'associato incorre in un provvedimento sanzionatorio (pari al 30% dei contributi dovuti e non versati), che viene inviato insieme alla notifica di iscrizione.

L'ISCRIZIONE D'UFFICIO

L'**iscrizione d'ufficio** è un provvedimento di iscrizione emesso direttamente da Inarcassa relativamente ai professionisti che non si sono attivati per comunicare il possesso dei requisiti di iscrizione nei ruoli previdenziali della Cassa.

L'iscrizione d'ufficio viene di norma effettuata a partire dal primo anno non prescritto (ad esempio provvedimenti del 2015 saranno emessi a decorrere dal 1/1/2009).

Il provvedimento di iscrizione d'ufficio viene comunicato all'associato con notifica di iscrizione che conterrà anche il provvedimento sanzionatorio più gravoso rispetto a quello previsto nei casi di ritardo nella presentazione della domanda di iscrizione:

Art. 1.3: la sanzione è pari al 40% dei contributi dovuti e non corrisposti. L'aliquota sale fino al 60% a partire dal quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità.

In mancanza di dati reddituali presentati dal professionista e presenti in estratto conto, questi vengono acquisiti direttamente sulla base dei dati presenti negli archivi dell'Anagrafe Tributaria.

MOTIVI DI ESONERO

Il professionista (architetto o ingegnere) non si deve iscrivere ad Inarcassa se:

- **svolge attività di dipendente** e quindi già assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria (vedi INPS)
- **svolge anche altra attività autonoma** con la partita IVA attribuita che determina assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (es. Commercianti = Gestione Commercianti INPS; Artigiani = Gestione Artigiani INPS).
- **risulta titolare di borsa di studio** per dottorato di ricerca: questa condizione determina l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata INPS;
- **svolge in maniera esclusiva, con la partita IVA attribuita, l'attività di costruttore edile o agricoltore**, attività queste che determinano produzione di reddito d'impresa non assoggettabile a contribuzione Inarcassa.

CASI PARTICOLARI

1. INDENNITA' DI PREAVVISO NON LAVORATO

Il professionista dipendente e quindi non iscritto ad Inarcassa che cessa il rapporto di lavoro dipendente e percepisce “l'indennità di preavviso non lavorato” non può iscriversi ad Inarcassa anche se l'attività di dipendente è cessata, poichè tale indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale e quindi il rapporto lavorativo e previdenziale si esaurisce soltanto al termine di tale periodo di indennità, anche in assenza di effettivo lavoro svolto.

2. INDENNITA' DI MOBILITA'

L'indennità di mobilità prevede una specifica contribuzione previdenziale presso l'INPS. Di conseguenza per tutto il periodo di erogazione non ricorrono le condizioni di iscrivibilità ad Inarcassa, salvo che il professionista non richieda la corresponsione anticipata in unica soluzione dell'indennità stessa.

3. INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

L'indennità di disoccupazione è una prestazione economica corrisposta dall'INPS su richiesta dell'interessato, in presenza di alcuni requisiti stabiliti dall'INPS stessa. Tale indennità determina contribuzione previdenziale figurativa utile a pensione. Di conseguenza i periodi relativi all'indennità di disoccupazione sono considerati come assoggettamento ad altra forma di previdenza e quindi il professionista è escluso dall'iscrizione ad INARCASSA.

CASI PARTICOLARI

4. SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Il professionista che effettua il servizio civile sostitutivo del militare risulta non iscrivibile ad Inarcassa, perchè assoggettato al Fondo Nazionale per il Servizio Civile equiparato ad un ente di previdenza con contribuzione di natura obbligatoria.

Questo periodo quindi potrà essere ricongiunto, mentre il periodo di servizio militare può essere riscattato al fine di aumentare l'anzianità di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa.

Dal 1° gennaio 2009 detto servizio civile volontario non è più a carico del Fondo Nazionale per cui se non coperto da altra gestione previdenziale obbligatoria può formare oggetto di riscatto con conseguente iscrizione ad Inarcassa se presenti gli altri requisiti.

5. VOLONTARI CIVILI

I professionisti che assumono un impegno di lavoro nei paesi in via di sviluppo su incarichi diversi (del Ministero degli affari esteri oppure di enti o organismi internazionali) sono considerati volontari in servizio civile e quindi non possono essere iscritti ad Inarcassa per tutto il periodo poichè il volontariato civile genera contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'INPS – Fondo Lavoratori Dipendenti con contributi a carico del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

CASI PARTICOLARI

6. DOCENTI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO

Per tali professionisti è prevista la registrazione in un elenco speciale presso l'Albo professionale, ai sensi dell'art. 11 u.c. del DPR 11/7/1980 n. 382.

Ciò in quanto la suddetta norma prevede l'incompatibilità del regime a tempo pieno dei professori ordinari «con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retributivo».

In relazione a detta prescrizione normativa il Ministero della Giustizia ha recentemente inoltrato al Consiglio Nazionale degli Architetti Paesaggisti e conservatori e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri una formale richiesta di ottemperare alla istituzione del suddetto elenco speciale, anche in base ad una specifica interrogazione parlamentare.

Infatti la mancata registrazione dei professionisti/professori in tale elenco speciale non consente la individuazione di coloro che esercitano comunque la professione in violazione della suddetta normativa.

Nella premessa a detto atto di sindacato ispettivo parlamentare si ribadisce infatti che l'art.11 del DPR n.382/80 sul «riordino delle docenze universitarie» stabilisce l'incompatibilità della docenza con qualsiasi attività professionale e di consulenza per i soli professori che hanno optato per il regime a tempo pieno. La suddetta opzione deve essere compiuta attraverso una domanda dell'interessato al rettore per almeno un biennio.

CASI PARTICOLARI

7. TITOLARI DI BORSE DI STUDIO /ASSEGNI DI RICERCA

L'assegnazione della borsa di studio può avvenire per dottorato di ricerca, per corsi di perfezionamento post-universitari, frequenza di scuole di specializzazione previste da Università e Politecnico e per attività di ricerca post-dottorato. A decorrere dal 01/01/1999 (L. 315/98), i compensi che derivano da borsa di studio per dottorato di ricerca sono assoggettati al contributo previdenziale obbligatorio (Gestione Separata INPS come da L. 335/95). Di conseguenza da tale data i fruitori di borse di studio per dottorato di ricerca sono esclusi dall'iscrizione ad Inarcassa ovvero se già iscritti, cancellati per tutta la durata della borsa di studio.

Anche i fruitori di assegno di ricerca ai sensi della L.119/97, art. 51, comma 6 sono assoggettati al contributo previdenziale obbligatorio (Gestione Separata Inps): parimenti anche questi professionisti, sono esonerati dall'iscrizione e se già iscritti, cancellati

8. RICERCATORI UNIVERSITARI

I ricercatori universitari sono dipendenti di ruoli delle Università e quindi assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria. Di conseguenza non sono iscrivibili nei ruoli previdenziali di Inarcassa.

CASI PARTICOLARI

9. TITOLARE DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (Circolare Inps n.72 del 10/04/2015)

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono attività svolte senza vincolo di subordinazione con retribuzione prestabilita. Per queste attività però, il reddito di lavoro autonomo è fiscalmente assimilato al reddito da lavoro dipendente con inserimento nel quadro fiscale RC. Fino alla emissione di tale circolare, per Inarcassa tale attività non costituiva motivo di esonero dall'iscrizione.

ATTENZIONE:

Con la circolare n.72/2015 dell'Inps vengono introdotti alcuni principi volti ad evitare sovrapposizioni tra le due gestioni rispetto alle attività relative all'accertamento della iscrizione e contribuzione previdenziale obbligatoria.

Sono individuate, infatti le principali attività di competenza delle rispettive gestioni previdenziali e viene identificato l'Ente previdenziale di riferimento in funzione della tipologia di attività svolta.

Le indicazioni condivise sono in linea con la struttura normativa sia dell'Inps sia dell'Associazione.

CASI PARTICOLARI

10. CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

Il libero professionista chiamato a rivestire cariche pubbliche come parlamentare, consigliere regionale e comunale, assessore e sindaco, conserva l'iscrizione ad Inarcassa, poichè tale carica prevede una contribuzione figurativa (non legata ad attività lavorativa) per tutto il periodo di mandato elettorale.

11. ISCRIZIONE ALL'ENASARCO

Il professionista iscritto all'Enasarco (Ente che gestisce la previdenza integrativa degli agenti e rappresentanti di commercio) se è contemporaneamente iscritto alla Gestione Commercianti INPS ed alla Gestione Separata INPS viene cancellato da Inarcassa. Infatti, i professionisti che svolgono anche attività di agenti e rappresentanti di commercio sono obbligati al versamento contributivo presso la Gestione Commercianti INPS.

Obbligo riconfermato nella L.15/7/2011.

Pertanto, ove per annualità pregresse vi sia assenza di versamenti alla Gestione commercianti, ma con sola contribuzione all'Enasarco, in relazione a periodi completamente sovrapposti, Inarcassa manterrà la continuità nell'iscrizione del professionista, vista la natura integrativa della contribuzione all'Enasarco.

CASI PARTICOLARI

12. AMMINISTRATORI LOCALI

A seguito di varie pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti (Basilicata n. 3/2014; Lombardia n. 95/2014; Piemonte n. 43/2014), gli amministratori locali che svolgono attività di lavoro autonomo (art.86, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000), per aver diritto al pagamento dei contributi previdenziali da parte dell'ente locale, devono dichiarare l'esplicita e totale rinuncia all'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del mandato.

Conforme a questa tesi anche il recente parere del Ministero dell'Interno n. 15900/TU/086 del 9 aprile 2014.

Ciò stante, qualora gli enti locali non dovessero adempiere al versamento dei contributi minimi - determinati dall'art. 2 del D.M. 25 maggio 2001- - eccependo la mancata rinuncia del professionista all'esercizio della professione durante lo svolgimento del mandato elettorale, l'obbligo di versamento dei suddetti contributi permane in capo agli ingegneri e/o architetti iscritti.

Gli associati che ricoprono le cariche elettive previste dalla norma (sindaci, presidenti, assessori etc.), sono pertanto tenuti a voler verificare il recepimento dei suddetti pareri da parte dei rispettivi enti, al fine di non incorrere nell'applicazione di sanzioni.

Diversamente, in caso di rinuncia del professionista all'esercizio della libera professione in costanza di mandato elettorale, l'ente locale rimane l'unico soggetto obbligato al versamento dei contributi minimi previsti dalla legge.

LA CANCELLAZIONE

La cancellazione da Inarcassa avviene per la perdita anche di uno solo dei tre requisiti di iscrivibilità (chiusura della partita IVA, assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, cancellazione dall'albo professionale).

La cancellazione dall'albo avviene su domanda dell'interessato oppure d'ufficio per decesso, perdita della cittadinanza, perdita dei diritti civili, provvedimento disciplinare o condanna penale. E' deliberata dal Consiglio dell'Ordine e nei casi di richiesta di cancellazione presentata dal professionista, la cancellazione decorrerà dalla data della richiesta di cancellazione retroattiva indicata dall'Ordine (nei casi di cancellazione d'ufficio la cancellazione decorrerà dalla data della deliberazione tranne che per il decesso).

La perdita dei requisiti di iscrivibilità deve essere sempre comunicata dall'interessato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR n. 445 del 28.12.2000) resa sotto la propria responsabilità, attestante:

- ✓ la data di inizio del rapporto assicurativo, avendo cura di indicare sempre la natura della Gestione previdenziale (obbligatoria, Gestione Separata)
- ✓ la data della cessazione della partita IVA o il recesso da associazione professionale

Nel caso di dimissioni dall'Ordine Professionale o di decesso dell'iscritto, il provvedimento di cancellazione sarà adottato d'ufficio da Inarcassa a seguito della comunicazione che l'Ordine Professionale di appartenenza effettuerà in conseguenza all'adozione delle delibere di competenza.

LA CANCELLAZIONE

La richiesta di cancellazione deve essere presentata dall'interessato tempestivamente, al fine di consentire ad Inarcassa l'aggiornamento della posizione previdenziale, evitando successive richieste di contributi non dovuti.

Nei casi di perdita temporanea di uno dei requisiti di iscrivibilità, si dovrà produrre la stessa certificazione nella quale però deve essere indicata la data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro (nel caso di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria) o nei casi di variazione di partita IVA oltre la data di cessazione, anche il numero della nuova partita Iva con la data di decorrenza (la riapertura di una nuova partita IVA entro 30 giorni dalla chiusura della precedente non genera la cancellazione da Inarcassa).

La cancellazione, nei casi di perdita temporanea di uno dei requisiti di iscrivibilità, è necessaria in quanto non è possibile essere assoggettato contemporaneamente a due forme di previdenza obbligatoria (fenomeno della cosiddetta “sovrapposizione”).